

Castel San Pietro, 11 agosto 2010/MUN

ORDINANZA MUNICIPALE CONCERNENTE LA REGOLAMENTAZIONE DEL TRANSITO VEICOLARE ALL'INTERNO DEL NUCELO DI VILLAGGIO DI CASTEL SAN PIETRO

IL MUNICIPIO DI CASTEL SAN PIETRO

- vista la Legge federale sulla circolazione stradale (del 19 dicembre 1958) e l'Ordinanza federale sulla segnaletica stradale (del 05 settembre 1979);
- vista la Legge organica comunale, art. 107 lett. d), che affida al Comune le misure intese a disciplinare il traffico sul territorio comunale;
- considerata la limitazione al traffico già in vigore nel Nucleo di Villaggio di Castel San Pietro (NV) volta a limitare il traffico di transito nella zona;

tramite la seguente Ordinanza regola il transito veicolare all'interno del NV e dispone:

Art. 1 Norma generale

Il transito nel NV di Castel San Pietro è vietato per principio ai veicoli, ad eccezione dei velocipedi e del servizio a domicilio, secondo la segnaletica esposta.

Sono riservate le deroghe di cui al punto 2.

Art. 2 Deroghe

Deroghe alla segnaletica che disciplina il transito veicolare nel NV possono essere concesse solo in caso di comprovato interesse pubblico o privato.

2.1 Con autorizzazione

Hanno diritto all'ottenimento dell'autorizzazione di accesso in qualsiasi momento della giornata:

Domiciliati e residenti nelle vie al Ponte, al Cios e alla Chiesa

- a) persone domiciliate e residenti nelle vie elencate, ubicate al di fuori del perimetro della zona di divieto di transito.

Ditte e attività economiche commerciali nelle vie al Ponte, al Cios e alla Chiesa

- b) titolari o responsabili di ditte, attività economiche o commerciali nelle vie elencate, ubicate al di fuori del perimetro della zona di divieto di transito;

- c) titolari o responsabili di ditte, attività economiche o commerciali che dispongono di un magazzino o deposito nelle vie elencate, ubicate al di fuori del perimetro della zona di divieto di transito, quando dimostrano che sussistono le circostanze tali da giustificare il diritto del richiedente;

Sono di principio esclusi i dipendenti delle ditte e attività commerciali di cui ai p.ti b)/c).

2.2 Altri interessati

In casi particolari la Cancelleria comunale di Castel San Pietro può concedere autorizzazioni speciali annuali o limitate nel tempo quando le circostanze risultino tali da giustificare un analogo diritto del richiedente.

2.3 Senza autorizzazione

Sono ammessi alla libera circolazione attraverso il NV senza permesso speciale i veicoli seguenti, solo per ragioni di servizio:

- della polizia, dei pompieri e del servizio sanitario (pronto soccorso);
- dei servizi e dei picchetti dell'Amministrazione comunale (Ufficio tecnico, ALL);
- del servizio di distribuzione de "La Posta" e dei servizi privati di consegna pacchi o merce;
- del servizio assistenza e cura a domicilio e di consegna dei pasti a domicilio.

Art. 3

Effetti della deroga

L'autorizzazione permette al beneficiario, in deroga alla segnaletica, di transitare attraverso il NV.

In generale le deroghe rivestono validità annuale; in casi particolari e quando le circostanze lo giustificano, sono concesse anche per periodi più brevi.

Il Municipio in casi particolari e tenuto conto di altri interessi, può limitare il numero delle autorizzazioni.

Art. 4 Autorizzazione

I veicoli ammessi alla circolazione attraverso il NV sulla base delle deroghe di cui agli art. 2.1 e 2.2, dovranno essere muniti di un'autorizzazione.

L'autorizzazione deve essere esposta in modo ben visibile all'interno del veicolo; per motoveicoli portato sulla persona.

L'autorizzazione non è trasferibile ed è limitata per l'utilizzo di un solo veicolo.

Art. 5 Procedura / rimedi di diritto

La domanda per l'ottenimento dell'autorizzazione deve essere inoltrata alla Cancelleria del Municipio di Castel San Pietro. Può essere richiesta la presentazione della licenza di circolazione di ogni veicolo.

La Cancelleria comunale è competente a decidere sul rilascio delle autorizzazioni. Contro la sua decisione è data facoltà di reclamo al Municipio entro il termine di 15 giorni dalla notifica.

Contro la decisione del Municipio è data facoltà di ricorso al Consiglio di Stato entro il termine di 15 giorni dalla notifica.

L'autorizzazione sarà rinnovata automaticamente dalla Cancelleria comunale di Castel San Pietro e messa a disposizione per il ritiro a partire dal 01 dicembre di ogni anno.

Le autorizzazioni non più utilizzate sono da ritornare alla Cancelleria comunale.

Per tutte le operazioni di cui sopra la Cancelleria comunale collabora con la Polizia comunale della Città di Mendrisio con la quale il comune di Castel San Pietro è convenzionato.

Art. 6 Revoca

L' autorizzazione può venir revocata o limitata in ogni momento per motivi di interesse pubblico.

Essa è parimenti revocata qualora i requisiti per il suo rilascio non sono più adempiuti oppure se il beneficiario ne abbia fatto abuso.

Art. 7 Norme di circolazione / polizia

La circolazione nel NV è disciplinata secondo la segnaletica pubblicata.

Le infrazioni alla segnaletica esposta sono punite dagli organi di polizia a norma della vigente legislazione sulla circolazione stradale.

Il rispetto delle norme di circolazione sono affidate alla Polizia della Città di Mendrisio.

Art. 8 Sanzioni

Le infrazioni alla presente ordinanza, eccettuate quelle previste dall'art. 7 in materia di circolazione stradale, sono punite dal Municipio con:



- a) la multa;
- b) la revoca dell'autorizzazione.

Alla procedura di contravvenzione sono applicabili gli art. 145 e seguenti della LOC.

Art. 9

Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore alla scadenza del periodo di esposizione agli albi comunali, riservati eventuali ricorsi ai sensi degli artt. 208 e seguenti LOC.

Il Sindaco:   Il Segretario: 
L. Bassi L. Fontana

Adottata con risoluzione municipale no. 1751 del 9 agosto 2010

La presente ordinanza è pubblicata all'albo comunale a norma dell'art. 192 LOC dal 16.08.2010 al 31.08.2010.